

ACCORDO QUADRO SINDACALE SU INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI IMPIANTI DI RILEVAMENTO AUDIOVISIVO

Il giorno 1 luglio 2014 alle ore 11:00 si sono incontrati, presso la sede della Fisascat Cisl Nazionale di Roma sita in via dei mille 56,


- Il Direttore del Personale di Leading Luxury Group Srl Francesco Caccavo, all'uopo rappresentante aziendale di Limoni S.p.A. e la Dott.ssa Paola Di Meo quale Responsabile Relazione Sindacali e Contenzioso
- e
- le Rappresentanze Sindacali Nazionali nella persona specificamente del sig. Luca De Zolt per la Filcams CGIL, il sig. Mario Piovesan per la Fisascat CISL, e la sig.ra Ivana Veronese per la UILTuCS;

al fine di definire gli aspetti inerenti l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza.

PREMESSO


- Che l'Art. 4, comma 1 della L. 300/70 c.d. Statuto dei Lavoratori stabilisce che "è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori". Che l'art. 4, comma 2 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".
- Che, pur tuttavia, tale divieto di controllo non pregiudica il diritto-dovere dell'azienda di tutelare i beni aziendali e prevenire comportamenti illeciti utilizzando al riguardo impianti audiovisivi e/o altre apparecchiature idonee a tal fine;
- Che per la sicurezza nello svolgimento della propria attività e per il duplice scopo, da una parte di tutelare i mezzi aziendali, la merce ed il personale operante all'interno dell'azienda, dall'altra di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare il perpetrarsi di atti criminosi sui punti vendita dislocati nel territorio nazionale, la Limoni S.p.a. ha necessità di installare e implementare sistemi di videosorveglianza, cioè sistemi reti ed apparecchiature che permettano di individuare i responsabili di atti criminosi all'interno dei negozi attraverso l'eventuale registrazione degli stessi;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,



CONVENGONO CHE:


- a) Il presente accordo ha validità per tutte le filiali della Limoni S.p.a. dislocate sul territorio nazionale.
- b) Tali sistemi sono esclusivamente destinati a fini di sicurezza e di tutela dei beni di proprietà dell'Azienda da eventuali tentativi di furto o scasso, rapine nonché atti di carattere criminoso;
- c) L'attività di vigilanza tramite apparecchiature di videocontrollo dovrà avvenire in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;
- d) i sistemi di videosorveglianza verranno installati, previo accordo delle parti, in corrispondenza di zone considerate a rischio di furti e/o danneggiamenti, al fine di garantire la sicurezza dei beni e prevenire eventuali danni a cose e/o persone;
- e) La Limoni S.p.a. si impegnerà ad osservare le regole indicate dal Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali se presenti sul punto vendita o, in assenza, alla RSA individuata in accordo con le OOSS territoriali (fino all'individuazione di un protocollo di relazioni sindacali), saranno fornite anticipatamente la relative planimetrie dei negozi e il posizionamento e le caratteristiche tecniche degli apparecchi con relativo cono visivo;
- f) L'autorizzazione all'installazione riguarderà sistemi di videosorveglianza composti da un numero variabile di telecamere fisse disposte in modo tale da inquadrare gli arredi commerciali con esposti i prodotti di vendita maggiormente costosi- videoregistratore - monitor. Le registrazioni effettuate sono depositate presso un sistema informatico presente in negozio il cui accesso è precluso al personale dell'azienda.
- g) La visione delle immagini e l'accesso al sistema avverrà in collegamento remoto, così come sotto descritto, con una centrale operativa di un istituto di vigilanza regolarmente autorizzato e avente i requisiti previsti dal c.d. "Decreto Maroni", impedendo presso il punto vendita l'operatività di terzi nella estrapolazione di immagini. Tutto verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/6/2004 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, alle seguenti condizioni:
- h) Saranno attuate tutte le misure informatiche al fine che gli impianti di TVCC siano raggiungibili da postazione remota da parte della centrale operativa dell'istituto di vigilanza solo in caso di richiesta da parte degli organi competenti;
- i) Gli impianti di TVCC sono configurati in modo tale da consentire alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza la visione delle immagini riprese in tempo reale solo dopo l'attivazione, presso il negozio, dell'impianto antintrusione e in caso di allarme segnalato dallo stesso, quindi fuori dall'orario lavorativo del punto vendita;




- j) A seguito di fatti denunciati alle autorità competenti e/o ad eventi o situazioni illecite rilevate in danno del patrimonio aziendale e/o del personale dipendente, si potrà procedere alla richiesta del salvataggio delle registrazioni che riguardano l'evento stesso da parte del responsabile dell'Internal Audit dell'azienda, o in mancanza del referente aziendale o soggetto all'uopo legittimato ed un RSA (anche di diversa unità produttiva come previsto dal p.to e) i quali potranno visionare le immagini oggetto del reato denunciato.
- k) La registrazione sarà attiva 24 ore su 24 e le immagini soggette a videosorveglianza potranno essere conservate fino ad un massimo di 72 ore, trascorse le quali verranno automaticamente cancellate. La conservazione delle immagini per un arco temporale di 72 ore deriva dal fatto che l'eventuale verifica/visione delle immagini necessita di effettivo reperimento/trasferimento del materiale e la successiva visione congiunta dei soggetti sopra menzionati (garantendone pertanto la fattibilità anche laddove i fatti avvengano durante il fine settimana in cui il reparto preposto non presta servizio).
- l) Tutta la documentazione tecnica comprovante la legittimità e l'operatività dei sistemi come sopra indicato, sarà tenuta a disposizione dei lavoratori dei singoli punti vendita, con l'indicazione topografica delle zone soggette a ripresa delle telecamere.
- m) Le eventuali modifiche per tutti gli impianti già autorizzati saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto al presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Limoni Spa



Filcams CGIL



Fisascat Cisl



UILTuCS

